

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Sede Legale – Via Negroni n. 51, 87100 Cosenza
Tel e fax 0984/408873
e-mail: info@confidiprofessionisti.it
pec: confidi.professionisti@pec.it
sito internet: www.confidiprofessionisti.it
Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Cosenza : 216583
Codice Fiscale e Partita IVA: 03179480788
Iscritto nell'Elenco Generale di cui all'art 106 TUB al n . 42015

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATATA DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce di norma il rimborso del 50% dei finanziamenti concessi ai propri soci dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari; tale percentuale potrà raggiungere l'80% in casi specifici. In particolare, il Confidi, su richiesta dei soci, presta una garanzia ai predetti Intermediari volta ad assicurare il puntuale rimborso dei finanziamenti in questione. Pertanto, gli intermediari garantiti possono richiedere nella percentuale prevista, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente, qualora il Confidi abbia rilasciato una garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita incondizionata e irrevocabile”.

Nel caso invece in cui il Confidi abbia rilasciato una garanzia in forma sussidiaria, gli intermediari garantiti possono richiedere nella percentuale prevista il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre all'intermediario il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

L'intervento del Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti dei socio come un “credito di firma”. Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere al Confidi sia le spese di gestione della richiesta di garanzia, sia la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”).

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare, qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito, i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”).

PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:

- **Spese di segreteria.** Il socio deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per la gestione della richiesta sia in fase di avvio/valutazione (ovvero per istruire la richiesta di garanzia e cioè per verificare le capacità del socio di rimborsare alle scadenze convenute il finanziamento allo stesso concesso o da concedere da parte delle Banche o di altri Intermediari Finanziari) che in fase di monitoraggio e più in generale deve contribuire ai costi di gestione del Confidi. Tali spese, variano nella misura massima da € 150,00 ad € 300,00 a secondo dell'importo richiesto.
- **Commissioni per la prestazione della garanzia.** Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli Intermediari Finanziatori, che a loro volta si rivalgono in caso di inadempimento dello stesso socio, sul Confidi. La predetta remunerazione viene determinata in percentuale (importo massimo 2%) del valore nominale del finanziamento erogato dall'intermediario finanziario garantito. Il Confidi può essere contro garantito da altri soggetti (MedioCredito Centrale, Commerfin).

Il socio può essere, altresì, tenuto con delibera del Consiglio di Amministrazione all'atto dell'attivazione della garanzia del consorzio a prestare a favore dello stesso una fidejussione per un importo minimo di €. 500,00 oppure per le operazioni di importo superiore a €. 100.000,00 una fidejussione pari all'1% del finanziamento concesso.

Tipologia del finanziamento richiesto dal socio del Confidi alle Banche o altri Intermediari	Durata Massima della garanzia	Contro-Garanzia eventualmente rilasciata al Confidi da altri soggetti	Commissioni e spese di segreteria massime
Aperture di credito in conto corrente a revoca		MCC - COMMERFIN	2% + €. 150,00
Anticipazioni in conto corrente a revoca		“	“
Cessione quinto pensione con durata massima di 120 mesi	120	“	“
Finanziamenti chirografari/fiduciari con durata massima 120 mesi	120	“	2% + €. 300,00
Leasing mobiliare con durata massima di 120 mesi	120	“	“
Leasing immobiliare con durata massima di 216 mesi	216	“	“
Mutui ipotecari con durata massima di 180 mesi	180	“	“

- **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali etc) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi

RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Le spese di segreteria e la commissione di garanzia devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento.

Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni non vengono restituite al socio.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso. Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di gestione e per commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia. L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell'operazione garantita o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti). Inoltre a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa). Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione delle garanzie rilasciate dai Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio può presentare reclamo al Confidi anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica al Consorzio Fidi Professionisti – Via Negroni n. 51 – 87100 Cosenza, e-mail ufficioreclami@confidiprofessionisti.it.

Il Confidi mette a disposizione del socio, presso i propri locali e sul proprio sito, il modulo per la presentazione del reclamo. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni del socio, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, può rivolgersi all'arbitro bancario finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del socio, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide relative all'accesso all'ABF.

Definizione dei termini utilizzati nel presente foglio informativo:

Arbitro bancario finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri Intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Consorzio Fidi Professionisti in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dai soci per la prestazione mutualistica di garanzie volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Finanziamento chirografario: credito per cassa sotto qualsiasi forma (a titolo esemplificativo mutui, aperture di credito in conto corrente, anticipo effetti, riba, fatture e altri documenti) da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna iscrizione di privilegio su beni immobili, ma solo dall'impegno preso dal debitore (e da eventuali garanti in solido) attraverso la sottoscrizione del contratto di credito.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Leasing immobiliare: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario per l'acquisto di immobili nuovi o usati o per la ristrutturazione di un vecchio immobile che rimane nella disponibilità del debitore e di proprietà dell'intermediario.

Leasing non immobiliare: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario per l'acquisto di beni diversi da beni immobili che rimangono nella disponibilità del debitore e di proprietà dell'intermediario.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti.

Socio del Confidi: i professionisti, le associazioni professionali e le società tra professionisti, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, gli enti pubblici e privati.